



Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

MANIFESTO GENERALE DEGLI STUDI A.A. 2010-2011

Art.45 Interruzione della carriera per un anno

1. Lo studente iscritto a un corso di studio, in regola con il versamento delle tasse, può chiedere di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico, presentando alla Segreteria studenti, esclusivamente tra il 20 luglio ed il 22 dicembre 2010, una motivata domanda in bollo allegando idonea documentazione comprovante il diritto all'interruzione. Lo studente che intende usufruire dell'interruzione di carriera non deve sostenere esami nell'anno accademico relativo alla richiesta, pena l'annullamento degli stessi.
2. Non è consentito effettuare più di due richieste di interruzione di carriera nell'ambito di ciascun ciclo di corso di studio.
3. La carriera scolastica può essere interrotta:
 - a. per esigenze documentate conseguenti un'attività lavorativa continuativa che impedisca allo studente di proseguire gli studi
 - b. per lo svolgimento del servizio civile, per l'anno accademico nel quale si svolge il servizio;
 - c. per la nascita di un figlio. Entrambi i genitori possono chiedere l'interruzione della carriera scolastica per l'anno accademico che comprende gli ultimi tre mesi di gravidanza e il primo anno di vita del bambino, a prescindere dal momento dell'a.a. in cui si verifica l'evento. L'interruzione può essere concessa anche per periodi antecedenti gli ultimi tre mesi di gravidanza purché motivata da ragioni di salute che costringano la studentessa madre a inattività fisica o a cure particolari;
 - d. per infermità gravi e prolungate, debitamente certificate.
4. L'interruzione della carriera viene disposta entro il 31 gennaio.
5. La segreteria, su richiesta dello studente, provvede a notificare copia del provvedimento di interruzione della carriera, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo email indicato dallo studente sul modulo di istanza. Durante il periodo di interruzione della carriera, lo studente non può effettuare alcun atto di carriera scolastica.
6. Nello stesso periodo lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera scolastica. Questi attesteranno il periodo di interruzione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta. A tutela della privacy dello studente, sui certificati o su altri atti di carriera scolastica non viene fatta menzione della motivazione dell'interruzione della carriera.
7. La richiesta di interruzione della carriera viene presentata in luogo dell'iscrizione e non è revocabile nel corso dell'anno accademico. L'anno di interruzione non viene conteggiato né ai fini del termine di conseguimento del titolo di studio né ai fini della determinazione degli anni fuori corso.
8. Alla ripresa della carriera universitaria, lo studente deve versare all'Università un "diritto fisso" per l'anno di interruzione della carriera pari a €256.00. In quanto "diritto fisso", tale importo non è correlato all'ammontare della prima rata prevista per il corso di studio nell'anno di richiesta dell'interruzione della carriera. Il bollettino di pagamento andrà richiesto presso la segreteria studenti.
9. Le previsioni del presente articolo non si applicano agli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, ai Master di I e II livelli e ai Dottorati di ricerca per i quali valgono le previsioni normative ed i relativi regolamenti.